

Schema di regolamento recante modificazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n.50;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Vista la direttiva approvata dal Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2000, concernente "Provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi", ed in particolare il punto 1, relativo a "innovazioni normative e regolamentari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro delle politiche agricole e forestali,

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

(modificazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447)

Al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la

determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse, a titolo di esempio, le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni, ecc.”;

b) all'articolo 3, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area”.

c) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (9), nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è **unico** e ha inizio con la presentazione **di un'unica** domanda alla struttura, la quale **adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di cui intende avvalersi, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri** entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. **Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.** Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di **centoventi** giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a **sessanta** giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, **per una sola volta, l'integrazione alla struttura**, entro trenta giorni, In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.”;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Ove sia già operante lo sportello unico, sono nulli gli atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso comunque denominati, anche a contenuto negativo, rilasciati al richiedente da amministrazioni diverse dalla struttura. Tali amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere le eventuali domande ad esse presentate, relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegandovi gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.”;

e) all'articolo 4, comma 3, le parole “il sindaco” sono sostituite dalle parole “il responsabile del procedimento”;

f) all'articolo 4, comma 5, le parole “delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari” sono sostituite dalle parole “degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari”;

- g) all'articolo 4, comma 7, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "cinque mesi" e le parole "undici mesi" sono sostituite dalle parole "nove mesi"
- h) all'articolo 5, comma 1, nell'ultima frase del primo periodo, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle parole "il responsabile del procedimento";
- i) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle parole "il responsabile del procedimento";
- j) all'articolo 5, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art.14, comma 3-bis della legge 241 del 1990.";
- k) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la parola "informatica" è sostituita dalla parola "telematica";
- l) all'articolo 6, comma 5, le parole "all'articolo 8" sono sostituite dalle parole "al comma 1";
- m) all'articolo 6, comma 6, le parole "entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda" sono sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda";
- n) all'articolo 6, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.";
- o) all'articolo 6, il comma 9 è soppresso;
- p) all'articolo 7, comma 1, le parole "e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza", sono sostituite dalle parole "le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi";
- q) all'articolo 7, alla fine del comma 3, la parola "competenti" è sostituita dalla parola "interessati";
- r) all'articolo 9, comma 2, le parole "si avvale" sono sostituite dalle parole "può avvalersi", e le parole "dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente" sono sostituite dalle parole "da altre amministrazioni";
- s) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo10
(Spese)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento, sempre che siano stati rispettati i termini previsti.

3. Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.

4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita da leggi regionali. Sino all'emanazione delle leggi regionali, la misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.”

Articolo 2 *(entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.